



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**n. 7 del 27 febbraio 2021**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Modifica unità di crisi regionale istituita con ordinanza n. 4 del 10.03.2020**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),  
previo controllo degli atti richiamati, attestano la  
legittimità e la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Fortunato Varone  
(f.to digitalmente)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTO** il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;

**VISTI** i Decreti Legge

-del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;

-del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;  
-del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;  
-del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;  
-del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;  
-del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;  
-del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTA** la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti Legge;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 15 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**VISTA** la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

**VISTA** l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati confermati i delegati del Soggetto Attuatore già nominati, senza soluzione di continuità;

**ALLA LUCE** del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;

**RITENUTO** di modificare la composizione dell'unità di crisi regionale, affinché la stessa possa continuare a garantire l'unitarietà dell'azione regionale nella gestione dell'emergenza, assicurando la sua composizione, come di seguito articolata:

- Presidente f.f. della Regione Calabria – Dott. Antonino Spirli;
- Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità – Dott. Guido Longo;
- Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria – Dott. Fortunato Varone, Dirigente regionale;
- Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro;
- Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando nel territorio regionale, adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto al possibile peggioramento dell'emergenza epidemiologica, attraverso la misura organizzativa in oggetto;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot. Civ. del 6 gennaio 2021, avente ad oggetto "Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018;

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

**VISTO** il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

**VISTO** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**VISTO** il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

**VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;

**VISTI** il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, in combinato disposto con il DPCM 14 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

## **ORDINA**

1. L'Unità di Crisi per l'attuazione delle attività, di livello regionale, ai sensi del provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile ("Misure operative di protezione civile inerenti alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19"), è come di seguito composta:
  - Presidente f.f. della Regione Calabria – Antonino Spirli;
  - Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità – Dott. Guido Nicolò Longo;
  - Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria – Dott. Fortunato Varone;
  - Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro;
  - Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro;
2. di disporre che l'unità di crisi regionale si avvalga del supporto specialistico del Consulente della Giunta regionale per la materia in oggetto, Dott. Franco Romeo, nominato con D.P.G.R. n. 130 del 9 novembre 2020;
3. di stabilire che l'Unità di Crisi si avvalga di personale, individuato con provvedimento del soggetto delegato, tra il personale in servizio presso gli uffici della Regione Calabria e che tutte le strutture ed uffici regionali, oltre che gli enti del SSR, dovranno fornire all'Unità di Crisi regionale ogni supporto eventualmente richiesto, per i profili di rispettiva competenza;
4. di stabilire che alle sedute dell'Unità di Crisi possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione alle criticità da affrontare;

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Delegati del Soggetto Attuatore, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, all'UPI, all'ANCI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

**Spirli**

(F.to digitalmente)